

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCCORSO

AI MALATI E FERITI IN GUERRA



ARTICOLO 1.

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCCORSO AI MALATI E FERITI IN GUERRA è costituita sulle basi convenute nella Conferenza Internazionale di Ginevra dell'Ottobre 1863.

ARTICOLO 2.

È posta sotto l'Alto Protettorato delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia.

ARTICOLO 3.

Aderisce ai principi generali compresi nella Convenzione Internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864, accettando i doveri e le garanzie in essa stipolate.

ARTICOLO 4.

Scopo dell'Associazione è quello di raccogliere offerte, organizzare i soccorsi in tutto il Regno ed unificare le forze della beneficenza privata per l'assistenza in tempo di guerra dei malati e dei feriti presso le armate di terra e di mare.

ARTICOLO 5.

Si compone di Soci dell'uno e dell'altro sesso

I soci si dividono in:

Soci Onorari.

Soci perpetui, sottoscrittori di azioni da L. 100 ciascuna e a vita.

Soci temporanei, sottoscrittori di azioni da lire 5 annue, e a tempo non minore di tre anni.

L'Associazione s'intenderà rinnovata di tre in tre anni se non venga disdetta dal socio sottoscrittore tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il titolo di socio onorario dell'Associazione Italiana non è conferito che dal Comitato Centrale e a maggioranza assoluta di voti.

ARTICOLO 6.

L'emblema dell'Associazione è la Croce Rossa in campo bianco (Art. 7 della Conven. Intern. di Ginevra 1864).

La Croce Rossa avrà le proporzioni che risultano da cinque quadrati disposti in forma di croce.

ARTICOLO 7.

È rappresentata da un Comitato Centrale residente in Roma.

Al Comitato Centrale appartiene la direzione generale dell'Associazione a norma dell'Art. 2 delle deliberazioni della Conferenza Internazionale di Ginevra del 1863.

ARTICOLO 8.

L'Associazione, si estende a tutto il Regno e si divide in gruppi di soci, rappresentati nei centri maggiori da un Comitato di Sezione, col titolo di **COMITATO LOCALE**, e nei centri minori da **OTTO-COMITATI COMUNALI**.

ARTICOLO 9.

Le Signore facenti parte dell'Associazione costituiscono la Sezione femminile della medesima che retta da norme speciali, si distingue col titolo di **UNIONE DELLE DAME ITALIANE DELLA CROCE ROSSA**.

Il Comitato Centrale ne esercita la direzione per mezzo di una Commissione Superiore Centrale, da esso eletta, e per mezzo dei Presidenti dei Comitati Locali.

ARTICOLO 10.

Negli atti interni e di ordine amministrativo l'Associazione può prendere il titolo abbreviato di **ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA**.

ARTICOLO 11.

Il Comitato Centrale si compone:

- 1.° Dei delegati dei Comitati Locali di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia
- 2.° Dal delegato del Comitato direttivo dei Cav. Ital. del S. ordine di Malta, pareggiato a Comitato Locale.
- 3.° Dai delegati di qualunque Comitato Locale costituito nei capoluoghi di circoscrizione militare e dipartimento marittimo, ammessi con deliberazioni del Comitato Centrale.
- 4.° Dai delegati di quei Comitati Locali stabiliti nelle città che hanno una grande importanza strategica o una grande importanza economica, e ammessi con deliberazione del Comitato Centrale.

- 5.° Da 30 Consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci contribuenti iscritti presso il Comitato Centrale.
- 6.° Dal rappresentante del Ministero della Guerra.
- 7.° Dal rappresentante del Ministero della Marina.
- 8.° Dal rappresentante dell'Associazione medica Italiana, scelto dalla Presidenza dell'associazione medica.
- 9.° Da consiglieri tecnici specialisti che il Comitato Centrale ha facoltà di nominare ed aggregarsi in numero non maggiore di 4.
- 10.° Dalle Vice-presidenti della Commissione Superiore dell'Unione delle Dame Italiane della Croce Rossa.

ARTICOLO 12.

Il numero dei componenti il Comitato Centrale non può superare i 60.

I 30 Consiglieri eletti rimangono in carica 6 anni. Ogni due anni se ne rinnova il terzo per estrazione fino a che non giunga il turno stabilito dalla data di elezione.

L'Ufficio di delegato o di rappresentante è compatibile con quello di Consigliere, ma non con quello di Presidente.

Il mandato dei delegati e rappresentanti non potrà avere durata maggiore di tre anni, dopo i quali potranno essere riconfermati. Per i rappresentanti dei Ministeri della Guerra e della Marina la durata del mandato verrà fissata dal Ministero che li nomina.

ARTICOLO 13.

Il Comitato Centrale in adunanza generale elegge:

- Un Presidente
- Quattro Vice-Presidenti
- Un Tesoriere
- Un Cassiere Economo
- Due Consiglieri tecnici-medici.
- Un Deputato per la contabilità
- Un deputato per il materiale di soccorso
- Un deputato per il personale sanitario
- Un Segretario della Presidenza.

Elegge parimenti un Direttore degli Uffici, residente in Roma, con funzioni e titolo di Segretario Generale, cui è affidata la trattazione degli affari.

I membri della Presidenza, così eletti, il Segretario Generale e le due Vice-presidenti della Commissione Superiore dell'Unione delle Dame Italiane della Croce Rossa costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

Per la elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo è necessaria in ogni caso la maggioranza assoluta di voti, ma sono ammesse le procure in scritto per quei Consiglieri, delegati o rappresentanti che non potessero intervenire personalmente all'adunanza. Nessuno però potrà disporre di più che due voti.

ARTICOLO 14.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 6 anni. Esso si completa da se stesso per tutte le vacanze verificatesi durante i sei anni. I Consiglieri uscenti sono sempre rieleggibili.

Spetta al Consiglio direttivo di convocare l'Assemblea generale dei soci. Gli inviti e l'ordine del giorno saranno spediti quindici giorni prima dell'Adunanza.

ARTICOLO 15.

Il Comitato Centrale esercita tutti i diritti e i doveri inerenti alla rappresentanza e direzione generale dell'Associazione salva restando l'autonomia amministrativa riservata ai Comitati di Sezione.

In particolar modo:

Organizza direttamente i servizi ospitalieri di ambulanza, di trasporto ed ogni altra occorrenza per il tempo di guerra. A questo effetto formula i regolamenti speciali tanto amministrativi quanto tecnici.

Si terrà in comunicazione diretta con le autorità governative.

Comunicerà al Ministero della guerra un rapporto annuale sulle forze delle quali può disporre l'Associazione.

Avrà cura di mantenere le relazioni con il Comitato Internazionale di Ginevra e con i Comitati Centrali delle Associazioni della Croce Rossa all'Estero.

Redigerà il regolamento organico generale dell'Associazione e dell'Unione delle dame.

Determinerà le Circoscrizioni della Croce Rossa prendendo accordi col Ministero della Guerra, ed i rapporti dei Comitati Locali verso i Sotto Comitati Comunali.

È di spettanza del Comitato Centrale il convocare i Congressi Generali dell'Associazione prendendo accordi con i Comitati locali e ogni volta che ne riconosca l'opportunità, e specialmente dopo una guerra.

Pubblicherà il Bollettino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa inserendovi gli atti del Comitato Centrale, quelli comunicati dai Comitati Locali, i bilanci e resoconti generali e l'elenco degli oblatori di tutto il Regno.

ARTICOLO 16.

Il Regolamento Organico e quello per il tempo di guerra conterranno disposizioni che valgano a dare a tutto il personale sanitario e direttivo dell'Associazione, norme ed impulso uniforme a quello dell'elemento militare cui deve associarsi durante la guerra.

ARTICOLO 17.

L'assemblea generale dei soci iscritti presso il Comitato Centrale sarà convocata per lo meno una volta ogni anno per udire il resoconto economico e approvare i bilanci.

ARTICOLO 18.

Il numero legale per le assemblee generali è di 100.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio con procura. In nessuno caso un socio potrà disporre di più che due voti.

ARTICOLO 19.

In tempo di guerra, quando vi partecipi l'esercito Italiano, i poteri del Comitato Centrale sono concentrati nel Presidente che di fatto diventa personalmente l'unico rappresentante di tutta l'Associazione di fronte al Governo, ai Ministri della guerra della Marina ed ai Comitati Esteri.

Il Presidente dovrà quindi prendere accordi col Governo, comandando la sua condotta alle esigenze del servizio sanitario presso le armate, e al fine di coordinare le forze disponibili di tutta l'Associazione, in modo che sia raggiunto il massimo dell'efficacia nei soccorsi, ed il perfetto adempimento dei doveri inerenti alla missione affidata alla Croce Rossa.

Il Presidente in tempo di guerra sarà coadiuvato da un Consiglio Superiore composto di 4 Consiglieri tecnici e uno amministrativo, eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Superiore avrà voto puramente consultivo.

ARTICOLO 20.

Il Comitato Centrale, in tempo di guerra, alla quale presta parte l'Esercito Italiano, siede in permanenza coadiuvando l'opera del Presidente nel modo che verrà prescritto dal regolamento speciale per il tempo di guerra.

Potrà anche associarsi persone tecniche e dame per soprintendere ai vari servizi della Croce Rossa.

ARTICOLO 21.

I Comitati Locali in numero illimitato si costituiscono per iniziativa del Comitato Centrale o per iniziativa locale.

Nel secondo caso è necessario che un gruppo non minore di 30 soci si costituisca in Comitato Promotore, e domandi al Comitato Centrale la facoltà di costituire un Comitato Locale all'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Nessun Comitato potrà assumere i titoli appartenenti alla Croce Rossa finché non ne sia formalmente autorizzato dal Comitato Centrale dell'Associazione.

I Comitati Locali potranno essere ordinati per gruppi secondo le Circostrizioni della Croce Rossa e secondo le esigenze del servizio in tempo di guerra.

Ciascun Comitato Locale manderà al Comitato Centrale ogni anno, o quando ne sia riconosciuta la necessità, un rapporto dal quale risultino le condizioni economiche e le forze morali e materiali di cui può disporre.

ARTICOLO 22.

I Comitati Locali sono autonomi in quantoche provvedono da loro stessi alla propria costituzione e amministrazione interna. Dovranno avere un regolamento proprio basato sulle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento organico dell'Associazione.

Nell'esercizio della missione affidata alla Croce Rossa, i Comitati Locali dipendono dal Comitato Centrale, e non potranno disporre del proprio materiale e personale in tempo di guerra se non dipendentemente dalle istruzioni del Comitato Centrale, eccettuato il caso di indeclinabile ed urgente necessità di guerra.

Qualunque atto di un Comitato Locale che potesse compromettere la responsabilità del Comitato Centrale di fronte al governo, alla nazione e al diritto internazionale sarebbe pubblicamente disconosciuto dal Comitato Centrale.

ARTICOLO 23.

Potranno essere parificati a Comitati Locali, con deliberazione del Comitato Centrale, presa a maggioranza assoluta di voti, i Corpi Morali o Associazioni costituite che si iscrivano presso il Comitato Centrale per 20 quote, aderiscano completamente al presente Statuto e diano garanzie di poter rendere grandi servizi alla Istituzione della Croce Rossa.

L'inadempimento dei precetti statutari e delle norme stabilite dal Regolamento Organico costituisce un fatto che dà diritto al Comitato Centrale di revocare la concessione della qualifica di Comitato Locale.

ARTICOLO 24.

I sotto Comitati Comunali sono costituiti per iniziativa del Comitato Centrale o sopra proposta e con la cooperazione dei Comitati Locali.

Quando siano perfettamente costituiti avranno per loro centro naturale il Comitato Locale più vicino, tenuto conto però della maggiore o minore facilità dei rapporti con esso e delle norme che presiederanno alla costituzione delle circostrizioni della Croce Rossa.

I sotto Comitati Comunali sono retti da un regolamento uniforme prescritto dal Comitato Centrale.

ARTICOLO 25.

Se un Comitato o sotto Comitato andasse in dissoluzione, il Comitato Centrale ne sorveglierà la liquidazione del capitale posseduto nell'interesse dell'Associazione generale.

ARTICOLO 26.

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere: le quote annuali dei soci; il frutto del capitale accumulato e dei risparmi; il contributo delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi Morali; le oblazioni in denaro e in materiali, sovvenzioni governative, eredità, legati e donazioni di capitali mobili ed immobili.

ARTICOLO 27.

I capitali in denaro e in materiali, raccolti o provenienti da risparmi, accumulati presso tutti i Comitati e Sotto-Comitati italiani della Croce Rossa, formano il patrimonio dell'Associazione Italiana generale, e non potranno essere spesi che per l'unico scopo del soccorso ai malati e feriti in guerra.

L'acquisto di materiali di soccorso dovrà conformarsi alle norme approvate dal Comitato Centrale.

Il capitale in materiali potrà in tempo di guerra essere concentrato secondo le disposizioni del Comitato Centrale.

Quando il Comitato Centrale riconosca che un Comitato locale diventa un importante centro di azione per gli avvenimenti di guerra può delegargli una parte delle sue attribuzioni o costituirvi depositi fissi o mobili di personale e di materiali.

ARTICOLO 28.

I Comitati dell'Associazione dovranno rinvestire in fondi pubblici garantiti dallo Stato e possibilmente a capitale fisso, i fondi provenienti da azioni perpetue.

Il reinvestimento in fondi immobili non può essere fatto che per i locali d'uso e adiacenze annesse ai medesimi, cioè per magazzini, laboratori ed ospedali stabili.

Il capitale proveniente da rendite ordinarie o straordinarie deve essere reinvestito nel modo che stabilirà ciascun Comitato in adunanza generale ed a maggioranza assoluta di voti.

Il collocamento provvisorio sarà fatto a cura del Cassiere economo presso una banca di cui sia notoria la solidità, e a conto corrente.

ARTICOLO 29.

L'azione morale e materiale del Comitato Centrale, dentro i limiti delle sue risorse economiche, è obbligatoria anche in caso di guerra tra nazioni estere, quando ne sia richiesta dai Comitati Centrali di Associazioni costituite sulle basi stabilite dalla Con-

ferenza Internazionale di Ginevra del 1863 e consentita dai Governi di Stati belligerati che abbiano aderito alla Convenzione Internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864.

La cooperazione dei Comitati Locali nelle guerre tra nazioni estere è facoltativa, ma sotto la direzione del Comitato Centrale.

ARTICOLO 30.

Nessuna modificazione potrà esser portata al presente Statuto, se non venga presentata dal Consiglio Direttivo per iniziativa propria o per proposta firmata da 30 soci. Dovrà quindi essere appoggiata a maggioranza assoluta di voti dall'Assemblea generale e riprodotta dopo tre mesi.

Le proposte di modificazioni dovranno essere accompagnate da una relazione elaborata da una Commissione di tre soci eletti dall'Assemblea generale a schede segrete. Infine dovranno essere approvate a maggioranza assoluta di voti sia in prima come in seconda convocazione.

ARTICOLO 31.

Gli antichi Statuti del Comitato Centrale e del Comitato Romano, come tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto, sono abrogate.

ARTICOLI TRANSITORI

1. Il Comitato Centrale dovrà domandare allo Stato che l'Associazione Italiana della Croce Rossa sia riconosciuta come opera di utilità pubblica, con personalità giuridica.

2. Il presente Statuto non s'intenderà approvato definitivamente fino a che non siano esaurite le pratiche per ottemperare alle disposizioni dell'Art. precedente.

3. Il Comitato Centrale procederà alla elezione del Consiglio Direttivo nel mese di dicembre 1879. Fino a quell'epoca funzionerà da Consiglio Direttivo l'attuale Commissione Esecutiva.

